



REGOLAMENTO ELETTORALE

*per l'elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probi Viri
da parte dell'Assemblea degli associati*

Articolo 1 – Candidature

- 1.1 Tutti coloro che intendono concorrere alla carica di Consigliere o Probiviro devono proporre la propria formale candidatura e devono essere associati della A.S.D. Arcieri di Re Bertoldo da almeno 1 anno nonché essere in possesso dei requisiti previsti dallo statuto sociale.
- 1.2 La candidatura deve essere sottoscritta dal diretto interessato (allegando fotocopia di un documento di identità) e deve pervenire via mail a info@rebertoldo.org o brevi manu al Segretario, utilizzando il modello allegato alla mail di convocazione dell'assemblea elettiva.
- 1.3 La presentazione delle candidature deve avvenire entro le ore 13.00 del quinto giorno precedente la data fissata per lo svolgimento della votazione.
- 1.4 L'eventuale ritiro della candidatura può avvenire entro le ore 13:00 del secondo giorno antecedente a quello fissato per lo svolgimento della votazione e ad esso viene data adeguata e tempestiva pubblicità.
- 1.5 Nel caso in cui non si raggiunga il numero sufficiente di candidati entro il limite in riferimento al punto 1.4, verranno accettate candidature fino al momento dell'assemblea elettiva con le medesime modalità indicate nel punto 1.2.
- 1.6 Un associato può candidarsi contemporaneamente alle 2 cariche, la prima carica a cui sarà eletto lo escluderà dall'elezione per la successiva carica.
Ricordando che l'ordine di elezione rimarrà sempre il seguente:
 - 1°. Consiglieri
 - 2°. Probiviri
- 1.7 La segreteria verifica l'ammissione e la regolarità delle candidature e assicura la più ampia pubblicità attraverso i canali ufficiali della società.

Articolo 2 – Commissione Elettorale

- 2.1 La Commissione Elettorale, nominata dal Presidente uscente la sera stessa dell'assemblea, è composta da 3 membri, di cui uno con funzioni di presidente (Presidente della Commissione Elettorale) e uno con funzione di segretario.
- 2.2 Gli associati che abbiano proposto la loro candidatura sono esclusi dalla Commissione Elettorale.
- 2.3 Il giorno della votazione avviene l'insediamento della Commissione che dà corso alle operazioni preparatorie consistenti in:
 - a. controllo dell'elenco degli elettori attivi.
 - b. predisposizione di un sufficiente numero di schede di voto complete del timbro dell'Associazione o altro mezzo di autenticazione, nonché della firma di un componente della Commissione Elettorale da apporsi prima dell'inizio delle votazioni.
 - c. predisposizione dell'apposito registro delle presenze dell'Assemblea, sul quale ciascun elettore dovrà apporre la propria firma.

- 2.4 La Commissione ricevere le candidature pervenute alla segreteria, ne verifica la regolarità e redigere le liste elettorali.
- 2.5 La Commissione controlla l'identità degli aventi diritto al voto, verifica le eventuali deleghe, in numero massimo di una per delegato, e provvede, altresì, alla consegna, all'atto di ciascuna votazione, delle relative schede.
- 2.6 La Commissione ha il compito di espletare le operazioni di scrutinio delle votazioni, al termine delle quali il Presidente della Commissione Elettorale annuncia i risultati all'assemblea.

Articolo 3 – Presidente della Commissione Elettorale

- 3.1 Il Presidente della Commissione Elettorale apre i lavori comunicando i dati della valida costituzione dell'Assemblea.
- 3.2 Dirige i lavori entro i limiti degli argomenti posti all'O.d.g., che ha il dovere di rispettare e di far rispettare.
- 3.3 Ha autorità illimitata su questioni di ordine ed è il solo interprete delle norme che regolano lo svolgimento dei lavori. Sono considerate norme regolanti le operazioni elettive anche le eventuali disposizioni contenute nell'atto di convocazione.
- 3.4 Regola l'ordine e la durata degli interventi, con obbligo di concedere la parola a coloro che la richiedono in relazione agli argomenti posti all'O.d.g..
- 3.5 Dà comunicazione dei risultati delle votazioni e proclama gli eletti.
- 3.6 Dichiara chiusi i lavori esaurita la votazione delle cariche all'O.d.g..
- 3.7 Controlla la rispondente stesura del verbale e convalida tutti gli atti ad esso relativi.

Articolo 4 – Ordine delle Votazioni

- 4.1 Si procederà dapprima alla votazione per l'elezione dei consiglieri per il completamento del Consiglio Direttivo, allo scrutinio e alla proclamazione dei Consiglieri eletti.
- 4.2 Successivamente si procederà alla votazione per l'elezione dei Proviviri con successivo scrutinio e proclamazione del Collegio dei Proviviri.

Articolo 5 – Operazioni di Voto

- 5.1 Le elezioni avvengono con votazioni a scrutinio segreto, distinte per ciascun organo.
- 5.2 I voti vengono espressi su apposite schede, predisposte dalla Commissione Elettorale, nelle quali saranno elencati tutti i candidati alla stessa carica, ove il numero degli stessi lo consenta, altrimenti, le schede conterranno tante linee quante sono le preferenze massime esprimibili.
- 5.3 Ciascun elettore potrà esprimere fino a un numero di preferenze pari al numero di membri dell'organo che si sta eleggendo.

Articolo 6 – Operazioni di scrutinio

- 6.1 Le operazioni di scrutinio sono svolte dalla Commissione Elettorale una volta terminate le operazioni di voto, e si svolgono in seduta pubblica.
- 6.2 Per ciascuna votazione il Presidente della Commissione Elettorale:
- a. Accerta il numero delle schede consegnate dagli elettori, quello delle schede eventualmente sostituite e quello delle schede non utilizzate.
 - b. Procede allo spoglio delle schede votate, declamando i nominativi dei candidati segnati su ciascuna scheda elettorale pervenuta e valida.
 - c. Accerta che il numero delle schede finali sia uguale a quello iniziale.
 - d. Porta a compimento le operazioni di scrutinio senza soluzione di continuità.
- 6.3 Le schede sulle quali saranno espresse preferenze in numero superiore a quello stabilito e quelle sulle quali siano stati apposti segni identificativi, oltre a quelli consentiti per indicare il voto di preferenza, saranno considerate nulle.
- 6.4 Il computo dei voti è affidato alla Commissione Elettorale. In caso di contrasto circa la validità di una scheda, il Presidente della Commissione Elettorale esprime a riguardo giudizio insindacabile. Le schede di votazioni debbono essere conservate ed allegate al verbale.

Articolo 7 – Risultati delle Votazioni

- 7.1 Al termine dello scrutinio per la carica di Consiglieri, sono eletti i candidati con il maggior numero di voti ottenuti.
- 7.2 Al termine dello scrutinio per la carica di Probiviri, sono eletti i candidati con il maggior numero di voti ottenuti.
- 7.3 In caso di parità di voti, che non permetta l'assegnazione certa delle cariche, si procederà al ballottaggio tra i soli candidati che hanno ottenuto lo stesso numero di voti. Ogni votante potrà esprimere un numero di preferenze inferiore di un'unità rispetto ai posti vacanti, ad eccezione del ballottaggio per un solo posto (in questo caso ogni elettore avrà a disposizione una sola preferenza).
- 7.4 In caso di ulteriore parità, sarà eletto il candidato più anziano con riferimento all'anzianità associativa.
- 7.5 Le eventuali votazioni di ballottaggio verranno svolte al termine dello scrutinio di tutte le schede relative alla elezione dei relativi componenti.

Articolo 8 – Verbale

- 8.1 Terminate le operazioni di scrutinio la Commissione Elettorale redige apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti della Commissione. Il verbale fa fede assoluta dei fatti avvenuti e delle operazioni descritte.
- 8.2 Nel verbale verranno indicati i nominativi dei candidati e le relative candidature pervenute.

- 8.3 Nel verbale altresì, dovranno risultare il numero degli elettori che hanno votato, il numero di deleghe utilizzate, i voti validamente espressi, i voti nulli e gli eventuali voti non espressi.
- 8.4 La Commissione elettorale allega al verbale, quale parte integrante dello stesso, i registri degli elettori sui quali sono state apposte le firme degli elettori votanti e inserisce in distinti plichi le schede votate, le schede non utilizzate e le schede per qualsiasi motivo annullate.
- 8.5 Il verbale è conservato dalla segreteria dell'associazione e ciascun associato ha facoltà di prenderne visione su espressa richiesta.

Articolo 9 – Annullamento

- 9.1 In caso di discrepanza tra il numero di schede autenticate precedentemente la votazione e il numero di schede autenticate al termine dello scrutinio, si procederà all'annullamento dei conteggi per la sola votazione della carica inquisita.
- 9.2 Si procederà alla riconsegna di nuove schede contrassegnate come copie sostitutive

Articolo 10 – Elezioni Speciali

- 10.1 Nel caso di elezioni straordinarie per surroga di una o più cariche vacanti, come previsto dall'Art.19 dello Statuto Sociale, si procederà con le medesime modalità sopradescritte.

Articolo 11 – Rinvio

- 11.1 Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni dello Statuto e si rinvia ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Il presente regolamento è stato redatto e approvato dall'assemblea straordinaria, come da Art.16 dello Statuto Sociale.

Luogo, Data

San Giovanni in Persiceto, 10/10/2020